



Il diritto alla continuità affettiva:  
considerazioni generali e sviluppi operativi

Intervento al Convegno  
«La tutela della continuità affettiva  
delle bambine e dei bambini in affidamento»  
Bologna, 1.12.2017

*A cura di Antonella Caprioglio  
Regione Piemonte*

## Il primo intervento della Regione sul tema

### L'avvio di una riflessione ed un metodo di lavoro

Nel 2011, da una ricognizione svolta dalla Direzione regionale Politiche Sociali presso i Servizi territoriali, emerge la necessità di approfondire l'argomento della continuità degli affetti e di fornire specifiche indicazioni in merito, in considerazione della disomogeneità delle prassi all'epoca in atto tra i Servizi, della complessità della materia, ma soprattutto dell'assenza di una previsione normativa specifica che espressamente regolamentasse tale fase di passaggio e confermasse concettualmente il diritto alla continuità affettiva.

Il gruppo di lavoro che predisponde la proposta delle indicazioni operative si compone di rappresentanti delle Autorità Giudiziarie minorili, dei servizi sociali e sanitari, delle associazioni impegnate nel settore dell'affidamento e dell'adozione e dalle Direzioni regionali competenti, Politiche Sociali e Sanità.

D.G.R.n.27-4956 del 28 NOVEMBRE 2012

L.4 MAGGIO 1983n.184 e L.R.1/2004

*Indicazioni operative per i servizi sociali e sanitari sulla fase di passaggio del minore dalla famiglia affidataria alla famiglia adottiva.*

DGR n.27-4956 del 28 novembre 2012

## FINALITA'

- ✓ individuare principi teorici e criteri di riferimento comuni e condivisi
- ✓ delineare un percorso condiviso da tutte le istituzioni ed i soggetti interessati, in termini di metodo e di contenuto;
- ✓ rendere omogenee le prassi operative adottate sul territorio;
- ✓ definire buone prassi nel rispetto delle specificità territoriali, e dell'autonomia professionale degli operatori.

## PRESUPPOSTI TEORICI

### **La salvaguardia delle continuità del legame e degli affetti:**

deve intendersi, oltre al mantenimento dei rapporti (visite, telefonate, ecc.) quando ciò sia possibile, anche la continuità e l'integrità interna della storia del bambino, che i genitori dovranno essere capaci di garantire nel corso degli anni, coltivando, conservando e valorizzando le esperienze significative vissute in precedenza.

### **D. Brodzinsky:** questioni chiave legate all'adozione:

*"...parlare con il bambino dell'adozione, della famiglia biologica, delle circostanze legate ai primi anni di vita ...coltivare le relazioni con i caregivers non biologici."*

## LE FASI DEL PERCORSO

- 1. la preparazione** del bambino, degli affidatari e delle coppie adottive: *preparare il bambino non significa semplicemente informarlo bensì aiutarlo ad elaborare il passaggio stesso.*
- 2. la definizione e l'avvio del progetto:** *progetto scritto, condiviso, ed integrato: **logica sartoriale***
- 3. il passaggio nella nuova famiglia:** *preliminare conoscenza tra le due famiglie, con la presenza degli operatori, presso una sede idonea a tale scopo*
- 4. il proseguimento del progetto:**  
*età del bambino al momento del passaggio, la sua storia, la durata dell'affidamento  
qualità dell'attaccamento del bambino con la famiglia affidataria,  
volontà manifestata dal bambino  
la sintonia tra le due famiglie.*

## 2. LA DEFINIZIONE E L'AVVIO DEL PROGETTO

Si raccomanda che l'Ente titolare della tutela del minore individui un **operatore di riferimento** con funzione di coordinamento e raccordo tra le equipe (della famiglia affidataria, del bambino e della coppia adottiva) e con responsabilità decisionali nei confronti degli operatori coinvolti nel progetto che assicuri un passaggio costante delle informazioni e delle comunicazioni tra operatori.

A seguito dell'approvazione della legge 173 del 19/10/2015 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare" vengono introdotte alcune modifiche alla L. n.184/1983,

Art. 1 comma 5 bis: rende possibile l'adozione da parte della famiglia affidataria che ne faccia richiesta del minore che, dopo un periodo prolungato di affidamento e sussistendo i requisiti previsti, sia dichiarato adottabile; il Tribunale per i Minorenni terrà dunque conto del legame consolidatosi se nell'interesse del minore.

Art. 1 comma 5 ter: in caso di rientro del minore c/o la famiglia di origine, o altra affidataria, o venga adottato, "è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidate durante l'affidamento".

Art. 1 comma 5 quater: ai fini delle decisioni riguardanti i due commi precedenti il giudice ascolta il minore che ha compiuto i 12 anni o anche di età inferiore se ha capacità di discernimento.

Art. 2: prevede l'ascolto obbligatorio degli affidatari da parte dei Giudici in tutti i procedimenti che riguardano i minori loro affidati a pena di nullità del procedimento. Questa è la modifica più rilevante introdotta dalla legge.

A seguito dell'intervento normativo, si rende necessario sostanziare su **un piano operativo** le prescrizioni in essa contenute.

La Regione Piemonte riunisce il gruppo che aveva lavorato alla stesura delle indicazioni operative del 2012 che ha visto la sostituzione di alcuni dei suoi originari componenti e si è arricchito dell'apporto della **Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza**, nel frattempo nominata, e che riprende avvio in data 21 marzo 2016.

A marzo 2017 venne inviata a tutti i Servizi socio- sanitari una **nota esplicativa** della Procura e del Tribunale per i Minorenni, contenente le prime indicazioni in materia. Il documento parte dal richiamare quanto contenuto nella legge 173/2015 sulla centralità del ruolo dei Servizi sociali e sanitari nei progetti di affidamento nelle sue diverse fasi e, quindi, la necessità di attenersi a tali indicazioni.

Nel documento vi sono considerazioni e proposte per i Servizi su alcuni punti specifici:

- ▶ l'ascolto obbligatorio degli affidatari da parte dei giudici in tutti i procedimenti che riguardano i minori affidati
- ▶ il mantenimento della continuità affettiva con gli affidatari:
  - ▶ quando il minore torna nella sua famiglia di nascita o viene affidato a parenti
  - ▶ quando il minore viene accolto da altri affidatari
  - ▶ se il minore viene adottato da un'altra famiglia
- ▶ La procedura nel caso in cui gli affidatari intendano richiedere l'adozione del minore loro affidato dichiarato adottabile.

- ▶ Successivamente alla diffusione della cd. «nota esplicativa» delle Autorità Giudiziarie minorili, da marzo a settembre 2017 si svolgono gli incontri del gruppo di lavoro avente per consegna la revisione ed integrazione della deliberazione regionale del 2012.

I contenuti della nuova deliberazione regionale, in corso di approvazione, si possono delineare in alcuni **punti essenziali** (1/2):

- quale punto di partenza, si ribadisce **la differenza tra gli istituti dell'affidamento e dell'adozione** e la conseguente differenza, che emerge dall'esperienza, tra le famiglie che danno la loro disponibilità all'accoglienza per un progetto temporaneo di accompagnamento e le famiglie che investono in un progetto di accoglienza più stabile;
- l'importanza della **cura dei legami del bambino**, sul piano concreto e sul piano dei significati;
- la **continuità degli affetti** è un diritto del minore qualora sia corrispondente al suo interesse: in alcuni casi la separazione può proteggere o essere necessaria per il bene del minore.
- **il fattore «tempo»**, quale elemento fondamentale nelle procedure valutative e decisionali che riguardano i minori;
- **l'ascolto del minore**;

I contenuti della nuova deliberazione regionale, in corso di approvazione, si possono delineare in alcuni **punti essenziali** (2/2):

- le **fasi del percorso di accompagnamento del minore**: un accompagnamento «psicologico e sociale, ben organizzato e strutturato»: dalla preparazione del bambino, degli affidatari e della famiglia di nascita, alla stesura di un progetto condiviso, al passaggio ed al proseguimento del progetto.
- l'individuazione di **un operatore di riferimento** con funzione di coordinamento e raccordo;
- la collaborazione con **il curatore speciale** del bambino;
- il **ruolo delle associazioni** nella fase del sostegno, accompagnamento ed informazione delle famiglie affidatarie.

Grazie

